

NOTA INFORMATIVA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA PER LA PRATICA AGONISTICA E DI ALTO LIVELLO DELLO SPORT DELLA DAMA

Il CONI, ha inviato alla FID una comunicazione a firma del Segretario Generale, con prot. n. 165/13 del 25 luglio 2013 e prot. FID n. 1357/2013, in riferimento a quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 luglio 2013, Serie generale n. 169, che a pagina 3 riporta il Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, il quale all'art. 2, comma 5, lettera c, specifica che **"non sono tenuti all'obbligo di certificazione"...**omissis... "c) **i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, sport di tiro, ginnastica per anziani, 'gruppi cammino' e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili**".

Il successivo comma 6) aggiunge che "ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio...".

Il Consiglio federale, che in tal senso aveva più volte manifestato ai competenti organi la astrusità applicativa e la complessità identificativa dei soggetti sottoposti ad obbligo certificativo (biennale) derivante dalle precedenti normative, in merito alla pratica dello Sport della Mente, dopo una iniziale compiacimento per il presente chiarimento normativo, che comunque sgraverà i tesserati ed i Presidenti da alcuni oneri burocratici e finanziari, ha dovuto prendere atto della persistente indeterminatezza normativa.

Infatti **che quel "non sono tenuti all'obbligo"** sembra riguardare soltanto i soggetti così come definiti dall'art. 2, cioè coloro che fanno attività amatoriale intendendosi per tale quella che **riguarda soggetti non iscritti a Federazioni/Discipline associate**.

Come indicato in precedenti comunicazioni, lo svolgimento di attività agonistica, per tutti gli sport, inclusa la Dama, prevede che vi siano alcuni controlli a tutela della salute degli sportivi stessi, che per praticare qualunque disciplina sportiva devono acquisire un certificato medico sportivo.

Va tenuto conto che non si tratta, nella fattispecie, di adempimento dettato dal CONI ma di normative statali (Decreto Ministero Sanità 18.02.1982 e s.m.i. e Circ. Min. Salute 20/05/2008), per qualunque tipo di sport elencato, per cui se si partecipa ad un torneo CSI, ASI, CSain, UISP, AICS, ecc, il problema non cambia. E va inoltre fatto presente che in teoria anche per gran parte dell'attività non agonistica è previsto un necessario documento di idoneità (ex sana e robusta costituzione).

In quanto alle responsabilità, il citato Decreto Ministero Sanità 18.02.1982 e smi, indica all'art. 5 *"Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica.*

*La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. **Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.** La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni."*

Sebbene tale normativa non preveda espressamente una specifica sanzione, precisa le responsabilità in capo alle società sportive. Considerato che alcune attività praticate dai tesserati "agonisti" possono ritenersi al di fuori delle "attività agonistiche di livello nazionale o superiore", i tesserati possono manlevare le società dalla responsabilità assumendosi la responsabilità dell'acquisizione della suddetta certificazione in caso di partecipazione alle attività certamente ricomprese nell'ambito certificativo.

Per tale motivo, **per la partecipazione a tutti i Campionati Italiani rimane necessaria la sottoscrizione della richiesta di iscrizione da parte del Presidente della Società sportiva e dietro presentazione alla stessa del certificato sportivo previsto.**

Come indicato in varie circostanze, per agonisti FID infatti, andrebbero intesi, come da Statuto e Regolamento organico, tutti i tesserati da provinciale in su, tuttavia è evidente che il

tesseramento agonistico non ricomprende forzatamente la pratica agonistica, per la quale è obbligatoria la certificazione.

L'orientamento sportivo comune fa riferimento anche alla tipologia dell'attività svolta per cui la visita va fatta da "tutti i giocatori agonisti, ed in particolare modo gli atleti della Nazionale ovvero tutti coloro che competono nelle massime categorie".

Nei casi in cui è stata posta particolare attenzione, infatti, **non vi è ombra di dubbio che si ricada nell'agonismo di tesseramento e di pratica**, e non ci sono elementi interpretativi opinabili. **Allo stesso modo è assolutamente necessaria per tutti i minorenni, per i quali peraltro il rilascio del certificato è gratuito.**

Inoltre, nei casi considerati dubbi (agonisti/non agonisti in senso stretto) è comunque cautelativo farsi rilasciare almeno un certificato di buona salute (certificato di idoneità sportiva non agonistica), magari accompagnato dalla liberatoria da parte del tesserato.

Lo Statuto ed i dettami sportivi prevedono che l'agonismo è insito nel tipo di tesseramento (nella teoria normativa anche l'allenamento agonistico andrebbe salvaguardato dal certificato). Tuttavia, considerate però le variabili interpretative e provando ad applicarle flessibilmente, eccetto il Primo Gruppo, l'Assoluto, di ogni torneo (inclusi almeno i Campionati Regionali) ed i Campionati Italiani di qualunque categoria per cui è inconfutabile che debba esserci il certificato agonistico, per tutti gli altri casi è necessario avere quantomeno il certificato di idoneità agonistica (o certificato di buona salute).

Come recita la Circolare 7 del 1983 del Ministero della Sanità (ma anche il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, art.1 paragrafo 2) in merito all'identificazione dei limiti e delle caratteristiche dell'attività Sportiva Agonistica, infatti, la Commissione Tecnica Consultiva attribuisce alle Federazioni Sportive Nazionali (e quindi anche alle Discipline Sportive Associate) il compito di definire i confini entro i quali l'attività Sportiva assume la configurazione di Agonistica.

Ed a tal proposito le massime categorie di ciascun torneo valevole per la classifica elo-rubele nazionale, nonché i Campionati Italiani, non possono non essere ricomprese e considerate all'interno dell'attività agonistica per cui è richiesta la certificazione medica.

Si ricorda che la FID da diversi anni ormai, senza ulteriori oneri per i tesserati, ha introdotto l'assicurazione per tutti gli agonisti, in questo caso in senso lato (tutti i tesserati di categorie agonistiche e che potrebbero praticare attività agonistica).

Domande ricorrenti sul tema.

Visto che non sono previste sanzioni, in quali casi qualcuno rischia qualcosa nel caso il giocatore non abbia fatto la visita medica?

Mi riferisco sia a responsabilità per il giocatore che per il presidente.

Se all'atleta succede qualcosa durante la gara, correlabile alla mancata visita, ne è responsabile la società. Gli atleti sono atleti delle società, una volta – come tanti ricorderanno – addirittura i premi vinti venivano lasciati ai circoli in quanto l'atleta era espressione della società. In linea di principio non è cambiato tale riferimento.

La legge è del 1982 e sinora tantissimi di noi non ne erano informati, quali conseguenze ci potrebbero essere se il movimento non continuasse ad uniformarsi?

La legge è ex DM 18/2/82, il che vuol dire quel Decreto con tutte le successive modificazioni e integrazioni ed eventuali ridenominazioni (a volte si scrive anche DM 18/2/82 e s.m.i.). La direttiva è del 20 maggio 2008, con protocollo ministeriale 3537 del 24 maggio 2008 ed infatti non è un caso che dal tesseramento 2009 si è dovuta introdurre la dicitura da sottoscrivere (unitamente alla parte antidoping ed alla privacy).

E' fondamentale che i dirigenti societari possano rendere edotti gli atleti e questi ultimi (soprattutto coloro che hanno una qualche patologia riscontrata e militano nelle massime

categorie) possano collaborare con il circolo adempiendo alle normative ovvero manlevando le società da potenziali rischi.

Non mi è chiaro poi quale sia il tipo di visita, A2 prevista per la Dama: si possono avere spiegazioni? Quanto costa?

Ci sono due categorie: A (quella più leggera) e B (quella più stringente), l'indicatore "2" sta per la periodicità biennale. (1 per necessità di frequenza di visita annuale).

Per gli sport della Tabella A vengono effettuati i seguenti controlli:

- **ECG basale (elettrocardiogramma base)**
- **Esame delle urine**
- **Valutazione dell'acuità visiva**
- **Visita medica**

Per gli sport della Tabella B vengono effettuati i seguenti controlli:

- ECG basale
- ECG dopo sforzo + calcolo IRI (indice rapido d'idoneità)
- Spirometria
- Esame delle urine
- Valutazione dell'acuità visiva
- Visita medica

Il costo è dell'ordine dei 30-40 € a controllo ed il certificato ha validità biennale (deducibile come le spese sanitarie; gratuito in genere per i minorenni). L'applicazione è di tipo regionale ed ogni regione ha applicazioni e importi che possono variare. A titolo di esempio si può guardare questo link:

<http://www.asl.como.it/medsport/IdonAgonistica.asp>

Nel prenotare la visita cosa dobbiamo chiedere, visita per idoneità sportiva di tipo A2? Il centro prenotazioni saprà di cosa stiamo parlando?

Sì, certo che lo sa. Le strutture, tra l'altro, possiedono - in genere - una modulistica specifica per le richieste di prenotazione, ivi inclusa quella relativa alla "dama".

L'attività sportiva damistica è contemplata dai medici sportivi che fanno la visita? (Ho sentito parlare di medici che non sapevano nemmeno di cosa si parlava)

Se i medici non ne sanno nulla non sono - evidentemente - medici sportivi affidabili. I medici della medicina dello sport, che fanno riferimento alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) che è una federazione (FSN) del CONI, "devono" saperlo!

fac-simile da utilizzare in fase di tesseramento a sostegno dei Presidenti di società

**DICHIARAZIONE ESPRESSA SULLA CONOSCENZA DELLE NORMATIVE
SPORTIVE, MEDICHE ED ANTIDOPING**

Il sottoscritto _____
nuovo tesserato/tesserato con il n° _____ chiede alla Società
_____ di _____ Prov. ____
di essere tesserato anche per l'anno sportivo _____ per le seguenti categorie e/o specialità:

Dama Italiana: _____
Dama Internazionale: _____
Problemistica: _____
Istruttore categoria: _____
Arbitro categoria: _____
Altro: _____

Esprime il consenso informato riguardante l'obbligo dell'osservanza delle Norme Statutarie e Regolamentari in materia di Doping.

Firma

Dichiara espressamente di aver preso atto e di essere a conoscenza dell'esistenza delle normative e che in caso di attività agonistica di livello nazionale è obbligatoria l'acquisizione del previsto certificato medico di categoria A2.

Firma

Esprime l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva e che l'effettiva partecipazione (agonistica nazionale) è subordinata al conseguimento della idoneità alla pratica sportiva ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta al Doping.

Firma

Lì,

Firma
